

Codice A1706B

D.D. 27 maggio 2020, n. 328

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201062856 - beneficiario Centro di Istruzione Professionale Agricolo e Assistenza Tecnica - C.I.P.A. - A.T.. Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.



ATTO N. DD-A17 328

DEL 27/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1. Bando 1/2016 approvato con D.D. n. 475 del 23.6.2016. Domanda di sostegno n. 20201062856 – beneficiario Centro di Istruzione Professionale Agricolo e Assistenza Tecnica - C.I.P.A. - A.T.. Dichiarazione di decadenza totale dal contributo e disposizioni conseguenti.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 23.06.2016 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura, competente per materia, è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1 "Attività dimostrative e di Informazione in campo agricolo" del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte;

- il bando in questione era finalizzato, in particolare, al finanziamento di azioni di informazione e attività dimostrative riguardanti l'agricoltura e il comparto agroalimentare, e prevedeva il sostegno a due tipologie di iniziative formative, articolate in progetti informativi, ovvero:

- attività di "sportello informativo"
- attività divulgative.

- in data 30.09.2016, il "Centro di Istruzione Professionale Agricolo e Assistenza Tecnica - C.I.P.A. - A.T. Piemonte" di seguito denominato CIPA - AT, presentava domanda di sostegno (domanda n. 20201062856) per la realizzazione di un progetto informativo, articolato in azioni di informazione (sportelli informativi) e divulgazione, per cui richiedeva un contributo complessivo pari ad euro 1.990.821,00;

- successivamente alla presentazione della domanda, nell'autunno 2016, lo stesso Ente si avvaleva della facoltà, prevista dal bando, di dare avvio alle attività informative e divulgative prima della formale ammissione a finanziamento del progetto;

- relativamente alle attività di "sportello informativo", il bando prevedeva, al Paragrafo 6.9, l'erogazione di un contributo correlato alla spesa giornaliera per 8 ore di apertura di € 150,00, entro

il limite del numero di giornate di apertura autorizzate nell'ambito del progetto informativo finanziato.

- il bando prevedeva, altresì, che l'attività degli sportelli dovesse essere comprovata mediante uno specifico applicativo informatico predisposto dalla Regione e cioè il “registro telematico” che doveva “registrare, di norma in tempo reale, i contatti effettuati” (Paragrafo 6.5). Nel periodo intercorrente tra l'avvio delle attività ed il 1 agosto 2017, data in cui la Regione mise a disposizione l'applicativo in questione, i beneficiari erano comunque tenuti a compilare un registro cartaceo attestante le attività svolte;
- in particolare, i registri, cartacei ed informatici, dovevano riportare, per ciascuno sportello e per ciascun giorno di apertura, nome e cognome dello sportellista, nome e cognome dell'utente, tipologia di utente, codice fiscale, ora del contatto, modalità del contatto, orientamento tecnico economico aziendale ed infine un breve riassunto dell'attività informativa richiesta ed effettuata;
- con Nota Prot. 22081 del 5 giugno 2017, la liquidazione del contributo veniva parametrata al numero di utenti giornalieri; in sostanza, si stabiliva che il contributo giornaliero di 150,00 euro spettasse solo qualora lo sportello informativo avesse raggiunto, in media, almeno otto utenti (“contatti”) al giorno nell'intero periodo di apertura;
- la medesima previsione era ribadita nell'ambito del verbale di ammissione a finanziamento preliminare alla D.D. n. 857 del 25.8.2017, con cui veniva quantificato, tra gli altri, il contributo concesso al beneficiario CIPA – AT, determinato in complessivi 1.408.125,00 euro;
- in data 26.3.2018, CIPA - AT presentava domanda di acconto del contributo (Domanda n. 20201062856 - AC - 01 - Prot. SIAP 47308) per euro 1.211.934,90, riconosciuto poi nella misura di euro 935.504,99 a seguito dell'istruttoria regionale;
- in data 31.05.2019 (Domanda n. 20201062856-SL-01 Prot. SIAP 120384) C.I.P.A.-A.T. presentava domanda di saldo del contributo per complessivi euro 796.171,92, allegando tra l'altro, a rendicontazione delle attività di sportello informativo, una dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 recante, per ciascuno sportello, le ore di apertura ed il numero dei contatti validi registrati;

Dato atto che:

- facendo seguito a quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria della domanda di saldo di cui sopra, il Settore competente, con Nota prot. Del, ha comunicato a C.I.P.A.-A.T. l'avvio del procedimento per dichiarare la decadenza totale dal contributo concesso nell'ambito del bando de quo;
- tale comunicazione trova fondamento nella contestazione di una serie di anomalie riscontrate nei registri cartacei afferenti alcuni sportelli informativi attivati da C.I.P.A.-AT, ritenute tali da inficiare la genuinità dei dati riportati negli stessi e da indicare conseguentemente la non veridicità del numero totale dei contatti validi registrati riportati nelle rispettive dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- a seguito di tale comunicazione, CIPA – AT, presa visione degli atti del procedimento, ha presentato al Settore competente le proprie controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990;

In merito alle controdeduzioni presentate da C.I.P.A.-AT con Nota Prot del, si rileva quanto segue.

Il deducente si sofferma nel tentativo di dimostrare che “l'erronea indicazione del numero esatto di contatti validi registrati per l'intero periodo di apertura di ogni sportello” non costituirebbe “un fattore dirimente ai fini della concessione del contributo”.

La tesi si fonda, in particolare, su due assunti.

In primo luogo, si sostiene che la cd “regola dei contatti”, introdotta, come noto, con atti successivi al Bando, si porrebbe in contrasto tanto con il Bando quanto con il PSR.

La regola in questione, in realtà, non contrasta in alcun modo con le previsioni del Bando, delle quali costituisce invece un completamento: ai fini dell'erogazione del contributo, non si è ritenuta sufficiente la mera apertura degli sportelli informativi, come inizialmente previsto dal Bando, ma si

è valutata indispensabile, anche, la prova della loro effettiva operatività, dimostrata dal numero dei contatti informativi raggiunti e documentata tramite gli appositi registri, la cui compilazione era peraltro già richiesta dal Bando.

La suddetta regola, peraltro, era chiara al beneficiario sin dal momento dell'ammissione a finanziamento, posto che il relativo verbale, solo parzialmente riportato in memoria, già la menziona espressamente, come molti atti successivi che l'hanno ripresa. Atti ai quali il beneficiario non solo non ha opposto alcuna contestazione, ma ha anzi prestato ampia acquiescenza, da ultimo proprio attestando nella dichiarazione sostitutiva la cui veridicità è in esame il numero dei contatti validi registrati.

Invero, è stato lo stesso legale rappresentante di C.I.P.A.-AT ad aver sottoscritto in data 29.5.2019 la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di saldo riportante "*il numero totale dei contatti validi registrati*", consapevole evidentemente della rilevanza di tale dato ai fini della percezione del contributo. Ed è lo stesso legale rappresentante ad aver sottoscritto in data 31.5.2019 la domanda di saldo, cui tale dichiarazione sostitutiva era allegata, consapevole della decadenza dai benefici in caso di "*non veridicità del contenuto della dichiarazione*".

Le disposizioni richiamate dal deducente per argomentare che la Regione, in contrasto con il PSR, avrebbe dovuto "garantire l'individuazione di parametri esatti ed adeguati" e non "modificare in corso d'opera i criteri per la determinazione del contributo" sono invece il frutto di un'erronea ricostruzione normativa. L'articolo 62 del citato Reg. UE n. 1305/2013 è infatti norma che disciplina le modalità con cui la Regione è tenuta a strutturare ogni "costo standard" al fine di ottenerne il riconoscimento ed il conseguente inserimento all'interno del PSR. Il "costo standard" rappresenta infatti una notevole semplificazione ai fini dell'erogazione e della successiva rendicontazione dei contributi e proprio per questo motivo deve essere ricavato da "parametri esatti ed adeguati" e non su variabili prive di un riscontro oggettivo.

In secondo luogo, si sostiene che l'erogazione del contributo avrebbe dovuto fondarsi sulla verifica del "solo" adempimento degli impegni essenziali e accessori di cui ai Paragrafi 6.10.1 e 6.10.2 del Bando.

Giova ricordare che, nell'ambito del PSR, sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare e che conseguentemente portano alla decadenza totale dal contributo, mentre sono accessori gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale e che quindi portano ad una riduzione del contributo. Il Paragrafo 6.10.1 del bando considera, certo, "impegno essenziale" "realizzare gli interventi ammessi a finanziamento", ma è ovvio che la verifica della realizzazione degli interventi passa attraverso le regole poste dall'Amministrazione, che comprendevano, appunto, il riscontro dei contatti. Peraltro, non è revocabile in dubbio che tra gli impegni essenziali previsti dal Paragrafo 6.10.1 del Bando vi fosse anche quello di "*compilare la documentazione prevista nelle modalità stabilite*" e quindi anche i registri delle attività di sportello, che, ai sensi del Paragrafo 6.5, dovevano essere "*debitamente compilati ed aggiornati*", riportando, "*di norma in tempo reale, i contatti effettuati*".

Il deducente si sofferma, poi, nella dimostrazione dell'assunto in base al quale non vi sarebbe alcun nesso causale tra le anomalie riscontrate da Regione Piemonte e l'erogazione del contributo.

A dimostrazione della tesi, CIPAAT rileva che il numero dei contatti complessivamente registrati supera, di una certa misura, il numero di ore di apertura autorizzate per gli sportelli informativi, e che pertanto, anche ammettendo l'operatività della cd "regola dei contatti", avendo i contatti contestati una minima incidenza sul totale di quelli registrati, il deducente dovrebbe ritenersi, anzi, in una "posizione di strutturale credito" nella attività svolte in esecuzione del bando. Sostiene al riguardo il deducente che "anche stralciando dal calcolo complessivo delle attività svolte dagli sportelli i contatti in contestazione (...) la scrivente Associazione si trova comunque in abbondante credito di ore di attività e di utenti registrati".

Questa argomentazione, indubbiamente suggestiva per i profili sostanziali che invoca, è in realtà

priva di pregio.

Non a caso il deducente, in memoria, nulla replica con riferimento specifico alle anomalie contestate, ed anzi le ammette espressamente, pur sminuendone la portata, laddove riferisce trattarsi di una mera “erronea indicazione del numero esatto di contatti validi registrati”.

Il procedimento avviato nei confronti del deducente non muove da mere “irregolarità” riscontrate nella rendicontazione dei contatti. Non possono ascrivere a semplici “irregolarità” le numerosissime duplicazioni di contatti riscontrate, né, tantomeno, le decine e decine di pagine di registro che paiono fotoriprodotte e che sembrano utilizzate tout court a copertura di giornate di “apertura” diverse.

Il procedimento che va a conclusione si fonda, invece, su ben altro presupposto, ovvero che alcuni dei registri cartacei presentati presentano macroscopiche anomalie (...) tali da inficiare la genuinità dei dati riportati negli stessi ed indicare conseguentemente la non veridicità del numero totale dei contatti validi registrati riportati nelle relative dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 allegate alla domanda di saldo.

Si prenda ad esempio lo sportello informativo di Casorzo, il cui registro cartaceo riporta lo stesso blocco di 6 utenti, che si presentano nello stesso ordine, ciascuno alla stessa ora e minuto e per la medesima motivazione informativa nei giorni 1.11.2016, 6.12.2016, 3.1.2017, 7.2.2017, 7.3.2017 e 4.4.2017.

E sempre allo stesso sportello informativo si è rivolto un altro blocco di 6 utenti, anche qui nello stesso ordine, ciascuno alla stessa ora e minuto e per la medesima motivazione informativa nei giorni 8.11.2016, 13.12.2016, 10.1.2017, 14.2.2017, 14.3.2017 e 11.4.2017.

La natura, la qualità e la quantità delle anomalie contestate, oltre ad indicare la non veridicità di quanto dichiarato dal deducente, sono talmente gravi da eliminare qualsivoglia presunzione che i registri, gli interi registri, così compilati possano validamente fungere da mezzo di prova dell'attività realizzata, non solo per quanto riguarda i “contatti” effettivamente raggiunti, ma anche con riferimento all'apertura stessa dello sportello nelle giornate “coperte” in maniera anomala.

L'incidenza di tali anomalie, peraltro, cambia in maniera significativa se invece di rapportarle al totale dei contatti raggiunti da 58 sportelli informativi in quasi due anni di attività, le si rapporta all'operatività del singolo sportello, come peraltro il deducente avrebbe dovuto fare, da Bando, anche in sede di rendicontazione e di annessa dichiarazione.

Non si vede con quale aprioristica fede l'Amministrazione, nel corso di un'ipotetica istruttoria che tenesse conto di tale argomentazione, potrebbe, ed esempio, stralciare trenta o quaranta pagine di un registro che paiono con tutta evidenza fotocopiate, per passare poi all'esame istruttorio delle restanti giornate di apertura e dei contatti così registrati.

Né giova al riguardo il richiamo alla giurisprudenza operato dal deducente.

Le dichiarazioni sostitutive in questione sono direttamente e immediatamente collegate all'erogazione del beneficio, calcolato proprio in ragione del numero dei contatti validi registrati ivi attestato, calcolo peraltro impossibile ove siano state rilevate, come nel caso in questione, anomalie tali da inficiare in radice la genuinità delle registrazioni e delle conseguenti attestazioni.

Del resto, il Paragrafo 15 del Bando è chiaro nel comminare la decadenza totale del contributo nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, riservando la decadenza parziale ai solo casi di mancato rispetto degli impegni accessori.

Alla luce di quanto sin qui esposto e per le contestazioni già espresse, le osservazioni di CIPA - AT non appaiono, a parere del Settore competente, scalfire le motivazioni a fondamento del provvedimento di decadenza dal contributo avviato con comunicazione prot. n. 31995 del 30/12/2019 dovendosi quindi ritenere detto Ente decaduto totalmente dal contributo, ai sensi del Paragrafo 15 del Bando, per aver fornito dichiarazioni non veritiere in merito al numero di contatti validi registrati, nonché per essere venuto meno ad uno degli impegni essenziali previsti dal Paragrafo 6.10.1 del Bando, quello cioè di debitamente “*compilare la documentazione prevista nelle modalità stabilite*”

Conseguentemente, si ritiene di non accogliere le controdeduzioni presentate dal "Centro di Istruzione Professionale Agricolo e Assistenza Tecnica - C.I.P.A. - A.T. Piemonte" in quanto non rimuovono i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di saldo e si conferma la decadenza totale dal contributo concesso.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riprodotte:

- di disporre e dichiarare, per i presupposti previsti dal Bando al paragrafo 15 contrasto con gli obiettivi dell'Operazione, la decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso nei confronti del "Centro di Istruzione Professionale Agricolo e Assistenza Tecnica - C.I.P.A. - A.T. Piemonte "
- di dichiarare quindi sussistenti i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo di €. 935.504,99 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 20.11.2018;
- di dare mandato ad Arpea di attivare le procedure necessarie al recupero del contributo pagato a titolo di acconto in attuazione della sopra citata Determinazione Dirigenziale;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario competente entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

per le motivazioni espresse in premessa e che sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente riprodotte:

- di disporre e dichiarare, per i presupposti previsti dal Bando al paragrafo 15 contrasto con gli obiettivi dell'Operazione, la decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso nei confronti del "Centro di Istruzione Professionale Agricolo e Assistenza Tecnica - C.I.P.A. - A.T. Piemonte "
- di dichiarare quindi sussistenti i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo di €. 935.504,99 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 20.11.2018;
- di dare mandato ad Arpea di attivare le procedure necessarie al recupero del contributo pagato a titolo di acconto in attuazione della sopra citata Determinazione Dirigenziale;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario competente entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

LA DIRIGENTE
(A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo